



ORDINANZA DEL SINDACO

<p>Numero: 2016/00232 Del: 02/09/2016 Esecutiva da: 02/09/2016 Proponente: Direzione Corpo Polizia municipale</p>

OGGETTO:

Orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell'art.86 TULPS e di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art.110 c.6 TULPS, installati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt.86 e 88 TULPS.

IL SINDACO

PREMESSO che il fenomeno della “ludopatia” o gioco d’azzardo patologico (G.A.P.) è negli ultimi anni aumentato vertiginosamente, causando veri e propri fenomeni di dipendenza da gioco e generando situazioni di disagio personale e familiare, date le ripercussioni economiche che da tale stato patologico conseguono;

PREMESSO che anche in alcune zone di periferia del nostro territorio comunale, già note per difficili e complesse situazioni di marginalità e degrado, si sta diffondendo la pratica del gioco d’azzardo, soprattutto tra i soggetti più deboli e vulnerabili quali adolescenti e giovani con situazioni individuali e familiari già critiche in cerca di fonti di gratificazione o anziani soli e in difficoltà che si illudono di poter migliorare la propria situazione economica vincendo al gioco;

PRESO ATTO degli studi e delle rilevazioni statistiche effettuate da parte dell’Azienda Sanitaria di Firenze, con le quali si è verificato che nei giovani la scelta della tipologia di gioco dipende fortemente dalla facilità o meno di potervi accedere, palesandosi pertanto la necessità di introdurre ogni misura atta a ridurre il più possibile l’accessibilità a tali apparecchi;

VISTO l'art.110 R.D.18/06/1931 n.773 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e ss.mm.ii., con il quale si regola l'installazione e l'uso dei giochi e degli apparecchi telematici;

VISTO l'art.24 commi 20-22 del D.L.06/07/2011 n.98 convertito in L.15/07/2011 n.111 con il quale si vieta la partecipazione al gioco con vincite in denaro a minori;

VISTO l'art.7 c.8 del D.L.13/09/2012 n.158 convertito in L.08/11/2012 n.189 con il quale si vieta anche il solo ingresso ai minori in luoghi con giochi con vincite in denaro;

VISTO l'art.50 c.7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con il quale si prevede che il Sindaco coordini e riorganizzi, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari anche dei pubblici esercizi in cui sono ricompresi quelli autorizzati ai sensi degli artt.86 e 88 TULPS;

VISTA la Legge Regionale 18/10/2013 n.57 e ss. mm. ii. con la quale la Regione, al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della dipendenza da gioco, regola l'apertura di centri scommesse e spazi gioco con vincite in denaro stabilendo distanze minime da una serie di luoghi sensibili e affida al Comune la possibilità di individuare ulteriori luoghi nei quali non sia ammessa l'apertura di tali locali, tenuto conto dell'impatto degli stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica;

VISTO il Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da gioco di cui alla Del. C .C. n.1 del 10/01/2011, ed in particolare l'art. 12, con il quale il Consiglio Comunale ha espressamente affidato ad apposita ordinanza del Sindaco la disciplina degli orari delle sale giochi;

DATO ATTO che risulta ancora vigente l'Ordinanza del Sindaco n. 598 del 26/07/2006 che, all'art.11 c.3, stabilisce che l'orario di apertura delle sale giochi sia previsto tra le ore 12 e le ore 24, prevedendosi per la violazione del mancato rispetto di detto orario la sanzione prevista dall'Ordinanza n.509 del 28/06/2005, disciplina che si ritiene di dover revocare con la presente Ordinanza;

VISTA la Circolare Ministero dell'Interno – Dipartimento di pubblica sicurezza, n.557/PAS.7801.12001(1) del 23/06/2016 con la quale viene precisato che anche la regolamentazione degli orari di attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art.88 TULPS spetta al Sindaco ai sensi dell'art.50 D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

CONSIDERATO che, secondo la sentenza n. 220 del 18/07/2014 della Corte Costituzionale, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco;

CONSIDERATA inoltre la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (vedi Cons. Stato, Sez. V, Sentenza 01/08/2015 n. 3778, Cons. Stato, Sez. V, Sentenza 20.10.2015 n. 4794, Cons. Stato, Sez. V, Sentenza 30/06/2014 n.3271 e Cons. Stato, Sez. V, Sentenza 27/08/2014 n.3845) secondo la quale, anche dopo gli interventi legislativi di liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e bevande, permane per il Sindaco la facoltà di regolamentare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco;

CONSIDERATO necessario, alla luce di quanto sopra esposto, intervenire allo scopo di limitare il diffondersi di questo fenomeno, provvedendo ad una nuova disciplina oraria degli esercizi in oggetto;

RITENUTO di dover escludere dalla presente regolamentazione di orario le sale biliardo e le sale bowling, pur autorizzate ai sensi dell'art.86 TULPS, in quanto considerate attività di natura sportiva e non legate a vincite in denaro, pur includendo nei vincoli di orario della presente ordinanza gli eventuali apparecchi da gioco di cui all'art.110 c.6 TULPS presenti all'interno delle sale suddette;

RITENUTO di applicare, in caso di reiterazione – intendendosi per reiterazione le violazioni successive alla prima all'interno dell'anno solare - di violazione delle norme di orario previste dalla presente ordinanza, anche se si è già provveduto al pagamento in misura ridotta della prima sanzione, la misura della sospensione dell'attività della sala giochi autorizzata ai sensi dell'art.86 TULPS ovvero del funzionamento degli apparecchi di cui all'art.110 c.6 TULPS collocati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt.86-88 TULPS da uno a quattro giorni;

VISTO l'art. 7 bis c.1 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e successive modifiche - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 16 comma 2 della Legge 24/11/1981 n. 689, come sostituito dall'art. 6bis comma 1 D.L.23/05/2008 n. 92 convertito con modificazioni dalla Legge 24/07/2008 n. 125;

VISTA la Delibera di Giunta comunale n. 2016/G/00377 del 11/08/2016;

VISTO l'art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

ORDINA

1) gli orari delle sale giochi e degli apparecchi da gioco con vincita in denaro sono i seguenti:

a) Orario di apertura delle sale giochi autorizzate ai sensi art.86 TULPS:

dalle ore 16,00 alle ore 22,00 di tutti i giorni, festivi compresi.

Dalla presente regolamentazione di orario sono escluse le sale biliardo e le sale bowling, pur autorizzate ai sensi dell'art.86 TULPS, in quanto considerate attività di natura sportiva e non legate a vincite in denaro; tuttavia, qualora all'interno di esse siano presenti apparecchi con vincita in denaro, per essi si seguirà quanto specificato alla seguente lettera b).

b) Orario di funzionamento degli apparecchi di cui all'art.110 c.6 TULPS (con vincita in denaro) presenti in altri esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e/o 88 TULPS (bar, ristoranti, alberghi, rivendite di tabacchi, esercizi commerciali, agenzie di scommesse, sale bingo, etc.):

dalle ore 16,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni, festivi compresi.

Gli apparecchi di cui sopra durante il periodo di non funzionamento devono essere completamente spenti.

2) Chiunque viola le disposizioni di cui alle lettere a) e b) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €200,00 a € 500,00 con pagamento in misura ridotta di € 400,00 ai sensi degli artt. 7 bis c.1 bis D.Lgs. 267/2000, 16 c.2 L.689/1981 e ai sensi della D.G.M. n. 2016/G/00377 del 11/08/2016;

3) In caso di reiterazione di violazione delle norme di orario previste dalla presente ordinanza, anche se si è già provveduto al pagamento in misura ridotta della prima sanzione, si applica la sospensione da uno a quattro giorni dell'attività della sala giochi autorizzata ai sensi dell'art.86 TULPS ovvero del funzionamento degli apparecchi di cui all'art.110 c.6 TULPS collocati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt.86-88 TULPS.

La sospensione è disposta con provvedimento della Direzione Attività Economiche che viene notificato all'interessato e in cui si dà espressamente atto che, in caso di inottemperanza a tale provvedimento, si provvederà all'esecuzione dello stesso mediante sigilli da apporre, a cura della Polizia Municipale:

- all'accesso in caso di chiusura di sala giochi;

- direttamente sugli apparecchi in altri esercizi autorizzati ai sensi degli artt.86-88 TULPS.

4) Si dispone la revoca dell'art.11 c.3 dell'Ordinanza del Sindaco n. 598 del 26/07/2006.

Agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e a chi altro spetti è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale della Toscana entro 60 giorni dalla decorrenza del termine della sua pubblicazione o, alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 giorni dal termine suddetto.

Firenze, li 02/09/2016

**Sottoscritta digitalmente da
Sindaco
Dario Nardella**

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.